

# Legge. 3 agosto 2004, n. 206 <sup>(1)</sup>.

## Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice <sup>(2) (3)</sup>.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187.

(2) Vedi, anche, la *L. 20 febbraio 2006, n. 91 (L. 20-2-2006 n. 91 Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62 1. Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961) e la Dir.P.C.M. 27 luglio 2007.*

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): *Circ. 21 dicembre 2004, n. 68;*

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): *Msg. 17 marzo 2005, n. 12262.*

---

1. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico <sup>(4)</sup>.

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite <sup>(5)</sup>.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella *L. 20 ottobre 1990, n. 302*, nella *L. 23 novembre 1998, n. 407*, e successive modificazioni, nonché l'*articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ad eccezione del comma 6.

---

(4) Periodo aggiunto dal *comma 3 dell'art. 34, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, come sostituito dalla relativa legge di conversione (*34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo <sup>(112)</sup>.*

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'*articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'*articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302*, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'*articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206*. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009 <sup>(113)</sup>.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

*2-bis.* Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro <sup>(114)</sup>.

*2-ter.* L'onorificenza di cui al comma *2-bis* è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno <sup>(115)</sup>.

*2-quater.* Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo <sup>(116)</sup>.

*2-quinquies.* L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado <sup>(117)</sup>.

*2-sexies.* Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto <sup>(118)</sup>.

*2-septies.* Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma *2-bis*;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco <sup>(119)</sup>.

3. Alla *legge 3 agosto 2004, n. 206*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis.* Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'*articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione» <sup>(120)</sup>.

*3-bis.* La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli *articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206* <sup>(121)</sup>.

*3-ter.* L'onere derivante dai commi 3 e *3-bis* è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 <sup>(122)</sup>.

*3-quater.* Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla *legge 3 agosto 2004, n. 206*, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta *legge n. 206 del 2004* <sup>(123)</sup>.

---

(112) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(113) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*. Vedi, anche, l'*art. 34-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(114) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(115) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(116) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(117) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(118) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(119) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(120) Gli attuali commi da 3 a 3-*quater* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(121) Gli attuali commi da 3 a 3-*quater* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(122) Gli attuali commi da 3 a 3-*quater* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(123) Gli attuali commi da 3 a 3-*quater* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

**(5) Comma aggiunto dal [comma 1270 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#)** (1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007).

---

2. 1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento <sup>(6)</sup>.

2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

---

**(6)** Comma così modificato dal [comma 3 dell'art. 34, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3-*bis* dello stesso art. 34.

---

3. 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005 <sup>(7)</sup>.

1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione <sup>(8)</sup>.

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

---

(7) Comma così modificato dai commi 794 e 795 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(8) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 34, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3-bis dello stesso art. 34 (3. *Retribuzione pensionabile*:

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto <sup>(9)</sup>.

4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della L. 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della L. 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni

accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.

---

(5) Per l'incremento del numero di settimane di riferimento e l'estensione dell'ambito di applicabilità dello stesso, vedi l'art. 1, commi 17 e 18, L. 8 agosto 1995, n. 335)

#### **Corte dei Conti**

##### ***Retribuzione pensionabile***

1. In materia di determinazione del trattamento pensionistico, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, il principio dell'equivalenza a fini pensionistici tra lo stipendio percepito e quello comunque entrato nel patrimonio giuridico del dipendente, ancorché ritardato nella materiale erogazione, non può essere inteso nel senso che, ai fini dell'inserimento nella base pensionabile della cosiddetta quota b), sussisterebbe una equiparazione tra la retribuzione percepita e quella che il dipendente avrebbe avuto titolo a conseguire materialmente ove il rapporto di lavoro non si fosse precedentemente concluso per libera scelta dell'interessato; pertanto non è conforme a legge il decreto di riliquidazione di trattamento pensionistico di un dipendente del Ministero del lavoro emesso al fine di considerare a fini di determinazione del trattamento, attraverso il criterio del cosiddetto prolungamento virtuale, il periodo successivo alla conclusione del rapporto e la data di decorrenza dei benefici previsti dall'ultimo contratto collettivo (approvato con D.P.C.M. 12 dicembre 1996).

*Sez. Contr., det. n. 148 del 04-12-1997, Ministero del lavoro (p.d. 104639).*

---

4. 1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004 <sup>(9)</sup>.

2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 <sup>(10)</sup>.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'[articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), in materia di esenzione dall'IRPEF.

---

(9) Comma così modificato dal [comma 106 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

(10) Comma aggiunto dal [comma 792 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

---

5. 1. L'elargizione di cui al [comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'[articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), e successive modificazioni <sup>(11)</sup>.

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'[articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della [legge 23 novembre 1998, n. 407](#), è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

---

(11) Periodo aggiunto dal [comma 106 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

---

6. 1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

---

7. 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

---

8. 1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

---

9. 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'[articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203](#) <sup>(12)</sup>.

---

(12) Periodo aggiunto dal [comma 106 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

---

10. 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

---

**11. 1.** Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2 <sup>(13)</sup>.

---

(13) La Corte costituzionale, con [ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 233](#) (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

**Corte cost. (Ord.) 21 giugno 2007, n. 233**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

#### ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra G.M. e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3 e 24 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima, per l'instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici in favore delle vittime del terrorismo;

che il rimettente espone che la parte privata del giudizio principale, il 23 dicembre 1984, si trovava a bordo del treno rapido 904, oggetto di un attacco terroristico nel corso del quale persero la vita quindici persone e ne rimasero ferite altre 268;

che, a seguito di tale evento, al ricorrente, per il persistere di una dolenzia al rachide dorsale accompagnata da una sindrome ansioso depressiva, è stata riconosciuta un'invalidità lavorativa pari al 30 per cento, e gli è stata liquidata una somma equivalente a 26.000 euro, ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

che, successivamente, la legge n. 206 del 2004 ha previsto per le vittime degli episodi di terrorismo ulteriori benefici, quali la possibilità di ottenere la rideterminazione dell'elargizione prevista dalla legge n. 302 del 1990 (in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità riportata), nonché la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute tenendo conto dell'eventuale aggravamento fisico e del danno biologico e morale;

che il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente a che la somma dallo stesso

percepita in virtù della *legge n. 302 del 1990* venga ricalcolata come previsto dall'*art. 5 della legge 206 del 2004*, tenendo conto anche del danno biologico, morale ed esistenziale subito e la conseguente richiesta di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno al pagamento della somma dovuta;

che le Amministrazioni resistenti, costitutesi nel giudizio, hanno, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'*art. 11 della legge n. 206 del 2004*;

che, a seguito di tale eccezione, il rimettente, sollecitato dalla parte ricorrente, ha sollevato, in relazione agli *artt. 3 e 24 della Costituzione*, la questione della legittimità costituzionale dell'*art. 11 della legge n. 206 del 2004*, nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei suddetti benefici;

che, secondo il giudice rimettente, la *legge n. 206 del 2004* ha previsto un sistema a doppio binario con due strumenti alternativi di tutela: l'uno, amministrativo (*artt. 13 e 14*), da avviare, da parte dell'interessato, senza termini diversi da quelli derivanti dalla prescrizione; l'altro, giurisdizionale, sottoposto invece ad un ristrettissimo termine decadenziale per l'instaurazione del procedimento (*art. 11 e 12*);

che l'*art. 11* della legge in esame, nel subordinare la possibilità concreta di riconoscimento dei benefici ivi previsti ad un'azione da intraprendere entro il termine irragionevolmente breve di sei mesi, renderebbe di fatto, se non impossibile, quanto meno molto difficile la proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, tanto più - afferma il rimettente - ove si tenga conto che si tratta di legge approvata in pieno periodo estivo e relativa ad avvenimenti verificatisi a distanza anche di 43 anni dalla sua approvazione;

che, per il rimettente, la questione è rilevante, in quanto la difesa delle amministrazioni convenute in giudizio ha ritualmente eccepito la tardività della domanda, evidenziando che la legge è entrata in vigore il 26 agosto 2004 mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 22 marzo 2005, dunque, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma censurata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

che, secondo la difesa erariale, non è esatta la ricostruzione operata dal rimettente circa la coesistenza di due procedimenti per l'attribuzione dei benefici alle vittime del terrorismo: l'uno giurisdizionale (*artt. 11 e 12*) con un termine di decadenza di soli sei mesi dalla entrata in vigore della legge, l'altro amministrativo (*artt. 13 e 14*) «ad attivazione discrezionale da parte dell'amministrazione e finalizzato alla determinazione stragiudiziale della definitiva liquidazione della provvidenza»;

che in realtà, secondo l'Avvocatura dello Stato, la norma censurata individua, nell'ambito delle vittime di fatti di terrorismo, una "sottocategoria" costituita da coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento di benefici in base ad atti definitivi ottenuti in sede giurisdizionale, amministrativa o contabile.

che, pertanto, l'*art. 11 della legge n. 206 del 2004* avrebbe lo scopo di estendere le nuove misure di favore anche a quelle vittime che abbiano già beneficiato delle provvidenze concesse dalle precedenti leggi e si riferirebbe solo a quelle situazioni già divenute definitive per le quali, altrimenti, l'estensione non potrebbe operare, essendo principio generale del nostro ordinamento giuridico che «le stesse dichiarazioni di incostituzionalità delle leggi trovano un limite di efficacia nelle situazioni definite in base a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi incontrovertibili»;

che, inoltre, per la difesa erariale non è possibile comparare la situazione soggettiva di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge per le vittime del terrorismo in base ad un provvedimento definitivo con quella di coloro che, pur essendosi attivati nei termini di legge, non hanno ancora ottenuto il riconoscimento definitivo del diritto all'applicazione dei benefici;

che, infine, il termine semestrale entro il quale deve essere promossa l'azione prevista dall'*art. 11 della legge n. 206 del 2004* per il conseguimento dei benefici in essa previsti non è così irragionevolmente breve da pregiudicare l'esercizio del sotteso diritto sostanziale.

Considerato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3 e 24 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale, dell'*art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206* (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei nuovi benefici attribuiti alle vittime del terrorismo;

che, in particolare, il rimettente dubita della congruità del termine decadenziale, previsto dall'*art. 11 della legge n. 206 del 2004*, ritenendo che il subordinare il riconoscimento degli ulteriori benefici al positivo esperimento di un'azione civile da

intraprendere entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa sia in contrasto con gli *artt. 3 e 24 della Costituzione* in quanto la sua irragionevole brevità rende di fatto impossibile o, quanto meno, molto difficile, la tempestiva proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei diritti in questione;

che il giudice a quo non contesta che sia legittimo apporre un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione, ma dubita della scelta operata dal legislatore, giudicando il termine di sei mesi troppo breve per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale;

che, tuttavia, il rimettente omette di indicare una soluzione costituzionalmente obbligata per l'individuazione del termine "congruo" che dovrebbe sostituire quello di sei mesi, eventualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo nell'ipotesi di accoglimento della questione;

che l'indicazione eventuale di un altro termine, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, presuppone l'esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni di questa Corte (si vedano, *ex plurimis*, la sentenza n. 109 del 2005 e le ordinanze n. 273 e n. 260 del 2005);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile perché il giudice a quo chiede alla Corte una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 210 e n. 185 del 2006).

Visti gli *artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*

P.Q.M.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206* (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata, in riferimento agli *artt. 3 e 24 della Costituzione*, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

---

**12.** 1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, espone le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

---

**13.** 1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

---

**14.** 1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510*.

---

**15.** 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento <sup>(14)</sup>.

---

(14) Periodo aggiunto dal *comma 106 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 91*.

---

**16.** 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni <sup>(15)</sup>.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(15) Comma così modificato dal [comma 106 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

**Aggiornata al 01.01.2008**